

Associazione Culturale di Promozione sociale “Storia e Vita”

Statuto

Art. 1 Denominazione e sede.

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “APS STORIA E VITA” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in Via Bolzano 13, 35030 – Rubano (Padova). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione di attività culturali e artistiche di interesse sociale con finalità educativa;
- Promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- Rispondere alle esigenze culturali del territorio, in sinergia con altre associazioni e con le istituzioni locali.
- Tenere vivi i valori della Memoria, della Resistenza, dell’antifascismo, della legalità e della Costituzione.

A tali fini si avvarrà delle seguenti azioni:

- a) Organizzazione di esperienze d'incontro, di dialogo e condivisione tra le diverse generazioni, attraverso le testimonianze di protagonisti di grandi eventi storici, sociali e culturali.
- b) Promozione di percorsi di diffusione della cultura musicale e di sostegno a giovani musicisti
- c) Organizzazione di corsi di formazione per i soci

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 Soci e ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e ne accettino lo Statuto e il Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea, che in caso di diniego dovrà fornire adeguate motivazioni. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e impegnarsi a versare annualmente la quota associativa.

L'adesione all'associazione è annuale; le quote versate non sono rimborsabili, fatta eccezione per i casi di diniego deliberati dall'Assemblea.

Sono ammesse cinque categorie di soci:

- Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e il primo Statuto associativo;
- Ordinari: coloro che versano la quota associativa, annualmente stabilita dall'assemblea;
- Sostenitori: coloro che oltre alla quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: soci nominati dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
- Giovani: soci di minore età, ammessi nell'Associazione con parità di diritti e doveri dei Soci ordinari, ma il cui diritto di voto è esercitato da un genitore.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- eleggere le cariche sociali;
- essere eletti alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate in favore dell'Associazione.

Gli associati devono versare la quota sociale, che è intrasmissibile e rispettare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, secondo le disponibilità personali di tempo e le proprie competenze.

ART. 8 Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 9 Recesso ed esclusione dei soci.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo competente in base al regolamento.

In caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento.

L'esclusione può essere deliberata secondo modalità stabilite dall'eventuale regolamento anche per altri gravi motivi o per aver contravvenuto ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal regolamento stesso. In mancanza di regolamento l'esclusione viene proposta dal direttivo all'assemblea.

L'esclusione deve sempre essere deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato.

Art.10 Organi sociali.

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo interamente gratuito.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è l'organo principale dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso a mezzo posta elettronica, contenente l'o.d.g. e inviato almeno 10 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 2/3 dei soci o quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- Provvedere alla nomina del Consiglio direttivo;
- Delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano la vita e le attività dell'Associazione;
- Deliberare su ogni altro argomento all'o.d.g. proposto dal Consiglio o dai soci, previa comunicazione preventiva al Presidente;
- Fissare l'importo delle quote associative;
- Approvare annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- Deliberare sulla destinazione degli utili di gestione;

- Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione degli eventuali fondi residui.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Validità dell'assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione, per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle modifiche statutarie, per la nomina del Consiglio Direttivo e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei presenti, di persona o con delega. Non è ammessa più di una delega per socio.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di presenza o tramite delega dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto e procede alle modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza. L'assemblea straordinaria procede altresì allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio con i voti favorevoli dei $\frac{3}{4}$ dei soci. **(maggioranza inderogabile)**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, con l'eccezione di cui al comma precedente attinente allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio, vengono approvate a maggioranza dei voti espressi personalmente dai presenti o mediante delega, in modo palese, con eccezione di quelli riguardanti le persone o in tutti i casi in cui l'Assemblea lo ritenga necessario e lo deliberi a maggioranza.

Art. 14 Verbalizzazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente, che lo sottoscrive anch'egli. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 15 Organo di amministrazione: Consiglio direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 7 consiglieri, eletti dall'Assemblea e comunque in numero dispari.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione; l'incarico dura 3 anni e può essere rinnovato per un massimo di quattro mandati consecutivi.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e va rieletto.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, **entro 15 giorni si procede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il nuovo componente eletto rimane in carica per il medesimo tempo residuo del consigliere cessato**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Se il consiglio direttivo è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione, demandatagli dall'Assemblea; in particolare ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) La predisposizione dei programmi annuali di attività;
- c) L'elezione del Presidente e del vice-Presidente tra i componenti del consiglio direttivo;
- d) La nomina del Segretario e del Tesoriere da scegliere tra gli associati;
- e) L'ammissione all'associazione di nuovi soci;
- f) La predisposizione del bilancio e del rendiconto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice-Presidente; in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione ha il compito di:

- a) Presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) Sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificando l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove le modifiche ove se ne presenti la necessità;
- c) Sottoscrivere tutti gli atti amministrativi per conto dell'Associazione;
- d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
- e) Conferire ai consiglieri, agli associati o a persone esterne, procure speciali per la gestione e il coordinamento delle varie attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rinnovato per un massimo di 4 mandati consecutivi.

Art. 17 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, secondo quanto previsto dalla legge 383/2000, art. 4, da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I proventi non possono essere suddivisi tra gli associati anche in forme indirette.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atti tra vivi o per causa di morte.

Art. 18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 Rendiconto economico finanziario. Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il rendiconto è composto da tutte le entrate e le spese sostenute durante l'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e le entrate per l'esercizio finanziario successivo.

Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Associazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto; il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 20 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza e le copie richieste vengono fornite dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23 Durata, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli art. 7 e 9 dello Statuto. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio a fini di utilità sociale.

Art. 24 Avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 Clausole compromissorie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo in merito alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Consorzi e coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre associazioni che operano nel medesimo ambito o con le Pro-loco della zona.

Art. 27 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Rubano, 5 dicembre 2022